



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 36/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RADIO GUBBIO S.P.A.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE IN TECNICA DIGITALE "TELE GUBBIO") PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEGLI ARTICOLI
37, COMMA 4 E 38, COMMA 9 D.LGS. 177/05
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. UMBRIA N. 4/2013)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 aprile 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Umbria dell’11 gennaio 2000, n. 3, recante “*Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al Co.re.com. Umbria;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria*”, di cui all’ALLEGATO A della delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTO l’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “*la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*”;

VISTO l’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “*la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e*

di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

In data 12 dicembre 2013 il Co.re.com. Umbria, nel corso del monitoraggio sulla programmazione 2-8 settembre 2013, ha accertato la violazione del disposto di cui agli articoli 37, comma 4 e 38, comma 9 d.lgs. 177/05 da parte della società Radio Gubbio S.p.a., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Tele Gubbio, per aver riscontrato alcune violazioni dei limiti di affollamento pubblicitario orario e giornaliero previsti per soli spot e per aver interrotto con la messa in onda di pubblicità i notiziari televisivi. In particolare alcune fasce orarie risultano essere critiche e cioè quella che va dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e quelle comprese tra le ore 19.00 e le ore 21.00. In tali fasce orarie lo sfioramento è dovuto alla rilevante presenza di spot pubblicitari all'interno del telegiornale e nelle sue immediate vicinanze, nonché alla ripetizione più volte del blocco di programmazione comprendente il tg + la pubblicità (ad esempio, la fascia oraria 20:00 – 21:00 è costituita da una continua messa in onda di tale programmazione). In altre fasce orarie gli sfioramenti sono provocati dalla presenza di sovrimpressioni durante altri programmi, (ad esempio i programmi sportivi “Fuorigioco” il 2, 3 e 4 settembre 2013, e “Diretta sport” l'8 settembre 2013; il programma musicale “Balla e canta con noi” il 5, 6 e 8 settembre 2013). Gli sfioramenti del 6 e 7 settembre 2013, nella fascia oraria 08:00 – 09:00, sono dovuti alla pubblicità trasmessa tra le varie edizioni della Rassegna stampa mattutina. Emergono, inoltre, alcune criticità in merito alla verifica sui divieti pubblicitari, con riferimento al posizionamento degli spot è stata riscontrata in particolare l'interruzione dei notiziari televisivi nei giorni 2, 3, 4, 5, 6 e 7 settembre 2013, nell'edizione giornaliera delle ore 12:30 e durante tutte le sue repliche, che non hanno una durata pari o superiore a trenta minuti, ma sono di circa quindici minuti. Il Co.re.com. ha specificato che la suddetta violazione non è stata riscontrata nelle altre edizioni del tg.

1. Deduzioni della società

Con atto, Cont. n. 4/2013 datato 12 dicembre 2013 e notificato in data 16 dicembre 2013 alla società sopra menzionata, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Umbria ha contestato al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Tele Gubbio, nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni sopra citati, la violazione del disposto degli articoli 37, comma 4 e 38 comma 9 d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni. In data 20 gennaio 2014 si è svolta l'audizione, richiesta dalla società Radio Gubbio S.p.a. con nota prot. n. 96 del 9 gennaio 2014. In data 22 gennaio 2014 la parte ha fatto pervenire le memorie difensive nelle quali ha giustificato gli sfioramenti pubblicitari come conseguenza di comportamenti involontari e di disguidi tecnici (ad es. programmazione in contemporanea di nuovi spot e mancata sostituzione di messaggi pubblicitari con contratti in scadenza). L'emittente ha dichiarato inoltre che le problematiche evidenziate nella settimana presa in esame sono frutto di una programmazione eccezionale e sperimentale,

provata dall'emittente in un momento di particolare difficoltà. L'eccezionalità, ha sostenuto l'emittente, valeva anche per il programma sportivo "Fuorigioco" e repliche, dove la partita seguita, giocata eccezionalmente in orario serale, non aveva consentito le consuete interruzioni per i collegamenti con gli altri campi, dando così eccessivo spazio alle sovrimpressioni pubblicitarie inserite.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Umbria, nel caso di specie, ritenendo di confermare la sussistenza della violazione ha proposto a questa Autorità, in data 25 febbraio 2014, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, per i giorni in cui si è verificata la violazione. Premesso quanto sopra, si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.re.com. con riferimento ai giorni di diffusione, ossia 2, 3, 4, 5, 6 e 7 settembre 2013, poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. su delega dell'Autorità la violazione delle disposizioni contestate in quanto l'errore tecnico non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario fissati per legge e il divieto di inserire interruzioni pubblicitarie a fronte di una durata del programma inferiore a trenta minuti;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)* e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata, diversamente dalla proposta del Co.re.com., nella misura di euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00), pari a una volta e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, considerata la non episodicità e la ripetizione in diverse fasce orarie, nell'ambito della medesima giornata di programmazione, della diffusione di messaggi pubblicitari in misura superiore ai limiti di affollamento pubblicitario fissati per legge, tali da provocare effetti pregiudizievoli per il telespettatore nella fruizione di contenuti editoriali e l'ambito locale di diffusione dei notiziari oggetto di interruzione che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente anche con riferimento al numero di telespettatori interessati.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione ha documentato di aver provveduto immediatamente a porre rimedio a quanto occorso.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 1.108.465,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 9.294,00 (euro novemiladuecentonovantaquattro/00) corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00), moltiplicata per numero 6 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Radio Gubbio S.p.a. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Tele Gubbio con sede a Gubbio, in Via del Molino, n. 23 di pagare la sanzione di amministrativa di euro 9.294,00 (euro novemiladuecentonovantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 37 comma 4 e 38, comma 9 del d.lgs. n. 177/2005 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 9.294,00 (euro novemiladuecentonovantaquattro/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione*"

amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi degli articoli 37 comma 4 e 38 comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 con delibera n. 36/14/CSP ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 36/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 23 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci